

celliere; Percival, cancelliere dello scacchiere; il conte di Chatam, gran mastro di artiglieria; il conte Camden, presidente del consiglio; lord Mulgrave, primo lord dell'ammiragliato.

Il 26, lord Grenville nella camera dei pari e lord Howick in quella dei comuni, raccontarono spicciolatamente le circostanze che aveano occasionato il cangiamento di ministero, ed esposero i principii che li rendevano partigiani del bill a favore dei cattolici e degli altri dissidenti. Per una legge pubblicata in Irlanda, nel 1778, i protestanti dissidenti di quel paese erano ammissibili a tutti i posti civili e militari, senza veruna restrinzione. Al contrario nella Gran Bretagna non poteano essi occupare veruna carica, senza avere in un tempo definito prestato il giuramento prescritto dal testo. Se la legge del 1793, che favoriva gl' Irlandesi cattolici, entrati nel servizio militare, non era rivocata, non poteano forse i dissidenti Inglesi lagnarsi di una ingiusta inegualianza per essi? I ministri aveano sottoposta al re la minuta di un dispaccio diretto al vice re d'Irlanda, relativamente ai suoi rapporti coi cattolici irlandesi, e ne aveano riportata la regia approvazione; ivi erano esposti i punti nei quali differiva la legge del 1793 con quella cui intendevano proporre. Dopo qualche obbiezione, acconsentì il re che la domandata misura venisse proposta, e fu autorizzato il vice re di dichiarare ai personaggi più distinti tra i cattolici, che sarebbe loro libera la carriera dell'armata di terra e della marina. Avendo per altro alcuni del gabinetto concepito dubbi sull'estensione del divisamento proposto, vi si opposero nei termini più forti e conoscendo il re trattarsi di cosa più considerevole di quanto avea da prima creduto, dichiarò positivamente a lord Grenville, non potervi dare il suo consentimento. Allora si studiarono i ministri di modificare il bill giusta il desiderio del re, senz'alterarne l'essenza; ed essendo andato fallito il tentativo, posero a parte il bill, ma al tempo stesso lord Grenville e lord Howick risolvettero, per giustificare la loro reputazione d'inserire nei processi verbali del consiglio privato, un atto che loro assicurasse, primo, la libertà di dichiarare la loro opinione a favore della quistione relativa ai cattolici: secondo, quella di sottoporre tratto tratto alla decisione del re il quesito stesso, o qualunque altro vi si rife-